

Sent. n. 94/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78606 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio
Maria Carrozzini.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio nella Polizia di Stato e che l'INPS ha
applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n.

1092/1973 per il personale civile anziché quella più favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'applicazione, in favore del ricorrente, dell'aliquota pari al 44% sulla quota retributiva della pensione, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e competenze con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza della domanda in via amministrativa ai sensi dell'art. 153 c.g.c. e nel merito la parziale infondatezza, richiamando l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, con conseguente applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo a far data dal 1/01/2022, come chiarito dalla circolare INPS n. 44/2022 e, quindi, ha chiesto la cessata materia del contendere in quanto il resistente provvederà alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per la

cessata materia del contendere con compensazione delle spese e in ulteriore subordine per la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione.

Con successiva nota il resistente ha depositato la documentazione attestante la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento e il pagamento degli arretrati maturati dal 1/01/2022 sul cedolino del mese di dicembre 2023.

Con successiva memoria il ricorrente ha rinunciato all'applicazione dell'aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 e ha precisato la domanda chiedendo il riconoscimento della aliquota del 2,44% sulla quota retributiva.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 28/02/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata

la cessata materia del contendere, in quanto l'INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico e ha provveduto al pagamento degli arretrati in conformità all'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021.

Le competenze legali sono compensate, tenuto conto delle recenti pronunce delle Sezioni riunite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA